

ALLEGATO A: aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2014

1,02%	Aliquota base
0,52%	<p>abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);</p> <p>Detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.</p>
0,87%	Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
0,89%	<p>a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiore di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;</p> <p>b) pertinenze di dette abitazioni purchè rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.</p> <p>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30/06/2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immo modificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione.</p>
0,60%	<p>Applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992, Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.</p> <p>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.</p>

0,89%	<p>a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;</p> <p>b) pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 13 comma 10, del d.l. n. 201/2011.</p>
0,98%	unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
0,98%	applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);
0,98%	applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);
1,06%	Applicata alle aree fabbricabili